



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

Regolamento per il rilascio della certificazione REV del TEGoVA

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Roma - Italia

Indice

0. Procedura di certificazione per geometri valutatori esperti.....	3
1. Requisiti.....	4
2. Elenco della documentazione.....	7
3. Esame della documentazione.....	8
4. Esame e Commissione.....	9
5. Monitoraggio degli iscritti.....	11
6. Ricertificazione per gli iscritti.....	13
7. Misure disciplinari per gli iscritti.....	14
8. Codice deontologico.....	15

Procedura di certificazione
Ambito: certificazione di Geometri Valutatori Esperti

0.0 Procedura di certificazione per geometri valutatori esperti

0.1 Finalità

Le procedure per la certificazione di geometri valutatori esperti sono descritte di seguito. Al fine di ottenere la certificazione devono essere soddisfatti i requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento.

0.2 Procedura per presentare la domanda (descrizione generale)

Il candidato che desideri presentare domanda di certificazione deve presentare, unitamente alla domanda stessa, una descrizione della propria carriera professionale, allegando copia di perizie predisposte negli ultimi 2 anni. Il candidato sarà ammesso alla procedura di certificazione a condizione che siano pienamente soddisfatti i requisiti specificati nel presente regolamento.

0.3 Procedura di certificazione

Hanno facoltà di partecipare alla procedura di certificazione tutti gli iscritti all'Albo. L'obiettivo della procedura di certificazione è quello di valutare in che misura risultino soddisfatti i requisiti richiesti all'esperto, in conformità al presente regolamento.

La commissione esamina i documenti richiesti al candidato e verifica la loro conformità al presente regolamento.

Qualora la documentazione prodotta non risulti completa la commissione richiederà un'integrazione della stessa prima che il candidato venga convocato per l'esame.

Il certificato ha una validità di cinque anni.

1.0 Requisiti

1.1 Iscrizione all'Albo da almeno 2 anni;

1.2 Comprovata esperienza professionale di 2 anni nel settore della stima dei diritti reali sull'immobile e nell'applicazione degli EVS (European Valuation Standard) del TEGOVA (tramite curriculum vitae in cui deve essere evidenziato tale requisito);

1.3 predisposizione di 2 valutazioni immobiliari, complete di ogni elemento e redatte negli ultimi due anni, opportunamente modificate a tutela della riservatezza dei dati, unitamente a una breve nota di accompagnamento che descriva il tipo di immobile e il metodo e le finalità della valutazione. **NB: le valutazioni immobiliari complete e redatte per iscritto devono essere conformi agli standard EVS 5 e alla Metodologia di Valutazione (Cap. II) degli European Valuation Standards (EVS) del TEGOVA (le cui copie sono presenti nel sito);**

- produzione di un elenco di ulteriori valutazioni immobiliari, che potranno essere eventualmente esaminate su richiesta della Commissione.

Sono esonerati dall'obbligo di presentare le valutazioni immobiliari:

- Valutatori che ricoprono posizioni dirigenziali;
- Revisori;
- Altri professionisti la cui posizione lavorativa determina impedimenti alla produzione/predisposizione delle relazioni di valutazione, da individuarsi di volta in volta d'intesa con il Comitato di Riconoscimento.

1.4 Conoscenza del Livello ed esperienza dei valutatori (conformi ai Minimum Educational Requirements – Requisiti Formativi Minimi – istituiti dal TEGoVA, la cui copia è consultabile nel sito www.rev.cng.it):

1.4.1 I valutatori devono dimostrare una preparazione/comprendimento nelle seguenti materie:

Principi della teoria economica

Applicazioni pratiche di economia per il mercato immobiliare

Economia aziendale e finanza

1.4.2 I valutatori devono dimostrare le competenze generali in materia di:

Marketing del settore immobiliare

Efficienza energetica, Tutela dell'ambiente e delle risorse

Edifici e Costruzioni

1.4.3 I valutatori devono dimostrare le competenze approfondite in materia di:

diritto immobiliare*
Esercizio della professione
Valutazione
Politiche governative e utilizzo del suolo*
Valutazione a norma di legge*
Standard di valutazione*

* Si prevede una conoscenza approfondita specifica per il paese o il settore di attività

1.4.4 Conoscenze, capacità e competenze dei valutatori:

I valutatori devono dimostrare la conoscenza delle seguente materie:

- Codice civile – Libro Terzo “della proprietà”;
- Codice civile – Libro Sesto “della tutela dei diritti”;
- Normativa Catastale;
- Normativa Edilizio Urbanistica;
- Normativa Fiscale;
- Elementi di economia (con specifico orientamento al mercato immobiliare)
- Tecnica delle costruzioni,
- Metodologia estimativa;.

I valutatori devono dimostrare capacità e competenze nei seguenti ambiti:

- nella ricerca dei parametri e dati che caratterizzano il mercato immobiliare
- nella tecnica di rilevazione dei dati immobiliari per stimare il valore dei beni immobili;
- nei processi di evoluzione e di sviluppo dei mercati immobiliari ed edilizio attraverso gli indicatori socio-economici, gli indici di mercato e le altre informazioni commerciali;
- nell'applicazione dell'EVS e standard nazionali (Codice delle valutazioni e Linee Guida Associazione Bancaria Italiana);
- nell'applicazione dei procedimenti di stima (approccio di mercato, finanziario, costo ricostruzione/sostituzione deprezzato) finalizzate a stimare il valore (di mercato e diversi dal valore di mercato) dei beni immobili;
- nell'accertare e identificare un bene immobile per consentirne il trasferimento della proprietà e la trascrizione (ai sensi dell'art. 2643 del Codice Civile) e/o il finanziamento e l'iscrizione (ai sensi dell'art. 2826 del Codice Civile);
- nel verificare la valida circolazione giuridica degli immobili e di loro parti secondo la legislazione vigente;
- nella redazione del rapporto di valutazione;
- nel riesaminare un rapporto di valutazione.

- 1.5 Produzione di un' autodichiarazione sottoscritta dal candidato che si impegna a:
- svolgere 20 ore all'anno di formazione professionale continua nelle materie della valutazione immobiliare;
 - a rispettare gli European Valuation Standards (EVS) del TEGOVA;
 - a utilizzare il logo e il timbro REV come illustrato dal TEGOVA¹
- 1.6 Produzione del Codice deontologico controfirmato per dimostrare la conformità al codice e il rispetto dei principi dello stesso.
- 1.7 Requisiti supplementari
- Alla domanda possono essere allegati i seguenti documenti supplementari:
- una dichiarazione in cui si specifica se il candidato ha preso parte a corsi e seminari sulla valutazione.

¹ Un valutatore che esercita la professione in possesso di certificato REV valido ha facoltà di apporre su relazioni e altri documenti ufficiali, sotto la propria firma, il timbro ed il logo, come da esempio fornito dal TEGOVA, e senza apportare alcuna modifica.

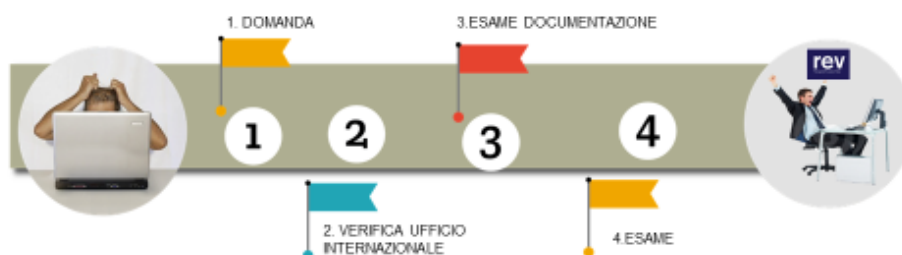
2.0 Elenco della documentazione (comprovante i requisiti) da allegare alla domanda da presentare on line sul sito www.cng.it:

- 2.1 certificato di iscrizione all'Albo da almeno 2 anni;
- 2.2 *Curriculum Vitae* che evidenzi un'esperienza professionale di 2 anni nel settore della stima dei diritti reali sull'immobile e nella conoscenza e applicazione degli EVS del TEGOVA (**vedi facsimile presente sul sito**);
- 2.3 n. 2 valutazioni immobiliari complete di ogni elemento e redatte per iscritto negli ultimi 2 anni secondo lo **schema tipo del rapporto di valutazione** presente nel sito, accompagnate da relativa autodichiarazione ed elencazione (**vedi facsimili nel sito**);
- 2.4 elenco di ulteriori valutazioni immobiliari, che potranno essere eventualmente esaminate su richiesta della Commissione;
- 2.5 autodichiarazione controfirmata/sottoscritta (1.4 del Regolamento; **vedi facsimile nel sito**);
- 2.6 autodichiarazione controfirmata/sottoscritta (1.5 del Regolamento; **vedi facsimile nel sito**);
- 2.7 codice deontologico controfirmato/sottoscritto (1.6 del Regolamento);
- 2.8 eventuali attestati di partecipazione a corsi e seminari sulla valutazione.

3.0 Esame della documentazione di iscritti al CNGeGL

3.1

RECOGNISED EUROPEAN VALUER (REV): RICONOSCIMENTO EUROPEO DEL VALUTATORE DI BENI IMMOBILI



4.0 Esame e commissione

Verifica della domanda;

Il CNGeGL attraverso la commissione esaminatrice di cui al punto 4.1 verifica la documentazione ricevuta e ne notifica l'esito al candidato via e-mail, che può consistere in:

- Domanda accolta. La domanda è completa, ciò significa che è stata compilata in ogni sua parte ed è accompagnata dai necessari documenti, ed è conforme a tutti i requisiti richiesti; in altri termini: il candidato è in possesso di tutti i prerequisiti richiesti e viene ammesso all'esame. La commissione indica la data dell'esame. La procedura di iscrizione consentirà al candidato di prendere parte all'esame per ottenere la certificazione. Se il candidato non ottiene la certificazione entro 12 mesi dalla presentazione della domanda, dovrà ripresentare l'intera documentazione richiesta con ulteriore e successiva istanza.
- Domanda sospesa. Se la domanda è incompleta, o se non è compilata in ogni sua parte, e se non è accompagnata da tutti i documenti richiesti, la commissione richiede ulteriore documentazione.
- Domanda non accolta. La domanda di certificazione non è conforme ai requisiti richiesti, oppure il candidato non soddisfa tutti i prerequisiti previsti dal presente regolamento.

4.1 La commissione è nominata dal CNGeGL ed è composta da tre geometri di comprovata esperienza professionale nel settore delle valutazioni.

Ciascun esperto della commissione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere iscritto all'Albo da almeno 10 anni;
2. deve essere in possesso di un'esperienza di almeno 5 anni nel settore delle valutazioni immobiliari,
3. deve essere in possesso della certificazione REV o certificazione ISO 17024.

- 4.2 La commissione si riunisce presso la sede del CNGeGL a Roma.
- 4.3 L'obiettivo dell'esame è di giudicare se il professionista è in possesso delle competenze e delle capacità descritte nel capitolo 1.4.
- 4.4 L'accesso all'esame è consentito ai candidati la cui domanda viene ritenuta completa in tutti i suoi elementi.

Lo scopo dell'esame è di verificare se il candidato è in possesso delle competenze e delle capacità di cui al punto 1.4.

L'esame consiste in una prova scritta di cinque ore durante la quale il candidato deve rispondere a domande e/o eseguire esercizi con risposte multiple tramite questionario.

Il questionario è predisposto dalla commissione.

Il candidato supera la prova se ottiene un punteggio di almeno 18/30.

Al termine della prova, la commissione stabilisce che:

- Il candidato risulta in possesso delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie per ottenere la certificazione REV.

oppure

- Il candidato non risulta in possesso delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie per ottenere la certificazione REV.

La data della sessione di esame viene resa pubblica sul sito www.rev.cng.it

Al candidato verrà consegnato il modulo di domande e/o esercizi e dieci fogli bianchi e un "formulario" (è consentito solo l'uso della calcolatrice personale), da restituirsi al termine dell'esame in una busta che verrà sigillata alla presenza del candidato, a garanzia dell'integrità dei dati.

Le prove verranno corrette dalla commissione esaminatrice con garanzia di anonimato.

Durante la prova d'esame verrà redatto uno specifico verbale.

I risultati della prova d'esame verranno comunicati al candidato entro un mese dalla data di svolgimento della prova.

5.0 Monitoraggio degli iscritti

5.1 Albo

La validità della certificazione Rev per la durata prevista di cinque anni richiede che il titolare rimanga iscritto all'Albo durante lo stesso periodo. In caso contrario il certificato può essere ritirato.

NB: il REV ha validità di 5 anni dalla data di rilascio. Inizio di validità dello status REV: 1 giugno oppure 1 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati i certificati (a seconda che siano stati assegnati in occasione dell'Assemblea Generale, rispettivamente, primaverile o autunnale).

Il singolo soggetto deve versare una quota obbligatoria annuale di € 100 al CNGeGL che, a sua volta, provvederà a versarla (per intero) al TEGOVA.

5.2 Formazione continua

Il geometra in possesso del REV deve, al fine di garantire un livello costante di aggiornamento professionale, svolgere ogni anno per la durata della certificazione, almeno venti ore di formazione.

Il credito formativo, nelle materie riguardanti la valutazione immobiliare, corrisponde a un'ora.

Gli eventi formativi ammessi sono i seguenti:

1. corsi di formazione (anche universitari, ITS ecc.);
2. seminari, convegni, giornate di studio;
3. pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
4. attività di relatore in convegni, seminari
5. attività di docenza

Agli eventi formativi sono riconosciuti i seguenti crediti formativi

Evento formativo	Credito formativo
Corsi formazione (anche universitari, I.T.S ecc.)	1 CF ogni ora del corso
Seminari, convegni, giornate di studio	1 CF ogni ora dell'evento
Pubblicazioni, articolo scientifici ecc.	5 CF (minimo 1000 parole)
Attività di relatore in convegni, seminari	2 CF per intervento
Attività di docenza	2 CF ogni ora di docenza

I crediti formativi devono essere dimostrati tramite apposita documentazione la cui registrazione sarà effettuata sul presente sito al relativo link.

Fermo restando i punti e le limitazioni di cui sopra, per coloro che dovessero acquisire crediti formativi in esubero nel corso di un anno, è prevista la possibilità di utilizzare detti crediti – fino a un massimo di dieci – per l'anno successivo

5.3 Controlli a campione/verifiche casuali del lavoro

Al fine di garantire la qualità delle perizie redatte dal titolare della certificazione, quest'ultimo è tenuto a fornire alla commissione esaminatrice, su richiesta, copie delle ultime tre perizie svolte durante il periodo di validità della certificazione, per finalità di monitoraggio. A tutela dei dati personali, l'autore della perizia avrà cura di rendere illeggibili i dati sensibili ivi presenti. Il presente requisito deve essere soddisfatto almeno due volte nel corso del periodo di validità della certificazione. Il presente requisito non si applica a misure di monitoraggio straordinarie, che la commissione esaminatrice potrà adottare in singoli casi, in presenza di circostanze speciali. La verifica viene eseguita da esaminatori sulla base dei requisiti minimi previsti per una perizia valida per la certificazione. Almeno i due terzi delle perizie devono ottenere una valutazione positiva. Qualora tale condizione non dovesse essere soddisfatta, l'esperto verrà sospeso fino al soddisfacimento della stessa. Potrebbero essere stabilite anche valutazioni di supervisione.

5.4 Valutazione di supervisione

Le valutazioni di supervisione possono avere luogo durante l'intero periodo di validità di una certificazione, a cura di esaminatori nominati dalla commissione, e tali valutazioni possono servire per monitorare le condizioni di certificazione. Se le verifiche casuali non sono state valutate positivamente, la commissione esaminatrice può decidere di effettuare una valutazione di supervisione.

La valutazione di supervisione consiste nel controllo a campione di perizie e nel controllo dell'approccio adottato dal titolare della certificazione nella preparazione pratica delle perizie. Nell'ambito di tale valutazione risultano decisivi i requisiti minimi previsti per una perizia nel rispettivo ambito di certificazione. Il risultato della valutazione di supervisione viene documentato. Il certificato potrà essere revocato qualora venissero accertate carenze o lacune.

6.0 Ricertificazione

6.1 Procedura di ricertificazione

30 giorni prima della scadenza della validità del certificato, il professionista dovrà fornire alla commissione:

- documentazione scritta comprovante almeno 20 ore di formazione professionale annue, nei precedenti 5 anni;
- 2 recenti valutazioni, opportunamente modificate ove pertinente per la tutela della privacy e conformi agli EVS del TEGOVA;
- qualsiasi altra documentazione pertinente, che la commissione riterrà opportuna al fine di accertare la competenza nel settore della valutazione professionale.

6.2 In caso diniego della ricertificazione, l'esperto dovrà restituire immediatamente la certificazione e il relativo timbro.

7.0 Misure disciplinari per gli iscritti

Fatta salva la responsabilità disciplinare, civile e penale, ai sensi di legge, per la tutela della certificazione REV, i soggetti iscritti sono sottoposti al controllo e alla supervisione del CNGeGL, conformemente a quanto segue:

Gli iscritti REV sono tenuti a:

- a) rispettare il Codice di condotta;
- b) osservare lo standard EVS valido e gli standard nazionali che ne fanno applicazione, fornendo una dichiarazione di conformità all'interno delle relazioni di valutazione;
- c) rispettare gli obblighi di formazione continua (vedi punto 5.2.);
- e) versare la tassa di iscrizione.

Le misure che possono essere applicate sono:

1. l'avvertimento
2. la sospensione (per un periodo non superiore a tre mesi)
3. la cancellazione

L'azione può essere promossa su istanza di parte (per violazioni del codice di condotta), o su richiesta dell'ufficio responsabile del CNGeGL per la gestione della certificazione REV (in caso di violazioni del codice di condotta, mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua o mancato pagamento della tassa); il valutatore indagato viene informato dell'iniziativa nei suoi confronti e ha facoltà di fornire documentazione a propria difesa.

L'organismo disciplinare (la commissione), previo esame dei documenti, adotta una delle seguenti decisioni:

- di non colpevolezza.
- di colpevolezza con applicazione di sanzioni, a seconda della gravità della violazione (il mancato pagamento della tassa comporta la rimozione dal REV).

8.0 Codice deontologico

Il presente Codice deontologico integra i Codici e i principi etici delle professioni per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione all'albo professionale e/o ordine professionale corrispondente, e quindi il rispetto delle regole corrispondenti vigenti.

1. I geometri valutatori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e disposizioni normative pertinenti vigenti in Italia.
2. I geometri valutatori sono tenuti ad agire in ogni momento con responsabilità, al fine di salvaguardare la fiducia che viene in loro riposta da parte di colleghi, datori di lavoro, clienti e chiunque altro da loro attenda la massima cura e diligenza.
3. I geometri valutatori sono tenuti a mantenere un livello di conoscenze professionali e competenze tecniche, coerenti con le aspettative e i requisiti del CNGeGL, nel pieno rispetto di tutti i requisiti di legge e regolamentazioni, di natura etica e contrattuale. I geometri valutatori non dovrebbero accettare incarichi che esulino dalle proprie competenze.
4. I geometri valutatori che hanno accesso a informazioni privilegiate o riservate devono astenersi dall'utilizzare o divulgarli per assicurarsi vantaggi personali, per sé o altri.
5. I termini e le condizioni di ogni incarico di valutazione devono essere concordati e fissati chiaramente per iscritto prima dell'esecuzione della prestazione.
6. I geometri valutatori devono astenersi dall'offrire, promettere, domandare o accettare qualsiasi vantaggio amorale o tangente al fine di ottenere, mantenere od offrire un affare o un altro vantaggio.
7. Un geometra valutatore deve astenersi dall'accettare, direttamente o indirettamente, incentivi, contributi, commissioni, sconti o altri vantaggi, monetari o d'altra natura, che possano ragionevolmente ritenersi in conflitto con gli interessi del cliente, salvo che il cliente venga informato per iscritto in merito all'attività o al potenziale conflitto di interessi, e fornisca esplicitamente il proprio consenso. Qualora si individui un conflitto di interessi in un'attività, resta inteso che agli interessi del cliente dovrà essere riconosciuta la preminenza.
8. Un geometra valutatore ha il dovere di informare il CNGeGL di qualsiasi notizia significativa concreta, che possa ragionevolmente suggerire una potenziale violazione del codice deontologico da parte di un altro membro.

9. Indipendenza / Responsabilità / Integrità

I geometri valutatori devono svolgere in ogni momento le loro attività in maniera indipendente, imparziale e nel rispetto dei più elevati standard etici. I singoli professionisti saranno personalmente responsabili delle valutazioni da essi effettuate.

10. Know How / Applicazione di metodi riconosciuti

I geometri valutatori accetteranno solo gli incarichi che corrispondono effettivamente al loro livello di competenza ed esperienza professionale. Eseguiranno gli incarichi loro assegnati adottando il know how, la prudenza e le competenze tecniche richieste, rispettando altresì le leggi, i regolamenti, le linee guida, e le normative vigenti. I geometri valutatori devono adottare i metodi e le procedure più recenti riconosciuti validi per la valutazione di immobili, adempiendo ai correlativi standard in materia.

11. Qualifiche e crescita professionale continua

I geometri valutatori devono possedere e mantenere una qualifica accademica almeno equivalente ai requisiti di formazione minimi previsti dal TEGoVA. I geometri valutatori dovranno assicurare la crescita professionale continua necessaria o richiesta dal CNGeGL per mantenersi aggiornati in merito ai cambiamenti legislativi, agli standard di valutazione, al mercato immobiliare e alle metodologie di lavoro.

12. Discrezione

Tutti i file, le informazioni e i documenti che sono messi a disposizione dei geometri valutatori al fine di svolgere gli incarichi loro assegnati dovranno essere trattati con la massima riservatezza, in conformità delle disposizioni normative in materia. I geometri valutatori devono inoltre osservare eventuali norme di regolamenti interni, ove esistenti.

13. Affidabilità delle fonti

Come informazioni per le valutazioni potranno essere utilizzate solo quelle da fonti affidabili. I geometri valutatori dovranno rispettare i copyright di terzi. Ai fini della valutazione, dovranno utilizzare esclusivamente informazioni circostanziate fornite da fonti esterne, individuandone la provenienza.

14. Conflitti d'interesse/Divieto di agire per due o più clienti

Qualora emerga un conflitto d'interesse nel corso di un incarico di valutazione, il cliente dovrà ricevere informazioni a riguardo, complete di tutti i dati e fatti. I geometri valutatori potranno continuare a svolgere l'incarico in questione solo previa autorizzazione del cliente. I geometri valutatori non possono agire per due o più clienti contemporaneamente in uno stesso incarico, salvo previo esplicito consenso di tutte le parti interessate.

15. Efficienza e diligenza

I geometri valutatori devono agire con efficienza e documentarsi in maniera avveduta e diligente, in modo da soddisfare i più elevati standard di qualità nelle loro analisi, oltre alle specifiche esigenze dei clienti.

16. Trasparenza dei compensi

I compensi dovranno essere trasparenti e commisurati alla tipologia e alle finalità dell'incarico svolto; dovranno essere concordati con il cliente prima dell'accettazione dell'incarico. I geometri valutatori devono rispettare quanto stabilito dal Decreto legislativo del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge il 14 settembre 2011, n. 148.

17. Rispettabilità riguardo marketing / concorrenza

I geometri valutatori dovranno improntare la propria attività di marketing alla massima rispettabilità, presentando delle qualifiche solo in linea con le competenze ed esperienza effettivamente possedute.

18. Correttezza

I geometri valutatori si comporteranno correttamente, rispettando debitamente gli interessi degli altri iscritti all'albo professionale. I geometri valutatori dedicheranno una quantità adeguata del loro tempo al supporto dell'istruzione e della formazione di nuovi professionisti.

19. Assicurazione

Il geometra valutatore deve informare il cliente, al momento dell'incarico, in merito ai dettagli dell'assicurazione professionale e al tetto della correlativa polizza, ai sensi del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) del 7 agosto 2012, n. 137.

20. La stima del valore di mercato di un immobile e dei valori diversi da quest'ultimo deve essere eseguita da geometri valutatori competenti, senza pregiudizi o interessi personali, con relazioni chiare e inequivocabili, comprensive di tutti gli elementi necessari per interpretarne correttamente il contenuto.
21. I geometri valutatori devono sempre promuovere e tutelare la fiducia del pubblico nei confronti della professione del valutatore.
22. Per eseguire una valutazione immobiliare, il geometra valutatore deve disporre di necessaria istruzione, formazione e esperienza specifica richieste, e deve essere iscritto all'albo professionale.
23. I geometri valutatori devono sempre svolgere la propria attività all'insegna dell'indipendenza della professione.
24. Un geometra valutatore deve astenersi dall'agire in maniera ingannevole o fraudolenta, e deve astenersi dal formulare o divulgare relazioni di valutazione che contengano opinioni e analisi false, inaccurate o personali.
25. Il geometra valutatore deve astenersi dall'utilizzare o dal fare affidamento su conclusioni infondate, basate su qualche tipo di pregiudizio, o presentare conclusioni in base alle quali detto pregiudizio risulti necessario al fine di alterare il valore dell'immobile.
26. Un geometra valutatore deve accertarsi che ogni collega o dipendente che fornisca assistenza nella valutazione, adotti lo stesso codice di condotta anzidetto.
27. Nel rivedere la propria relazione di valutazione, il geometra valutatore deve esprimere un'opinione imparziale e giustificare le proprie ragioni, in linea o meno con le conclusioni della relazione medesima.
28. Un geometra valutatore deve apporre la propria firma esclusivamente su documenti afferenti servizi professionali personalmente eseguiti e/o diretti.
29. Un geometra valutatore deve continuamente migliorare e aggiornare le proprie conoscenze professionali e tecniche.